

01679-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

F.lli C. G.

Composta da:

ROSSELLA CATENA
LUCA PISTORELLI
LUCIANO CAVALLONE
PIERANGELO CIRILLO
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1857/2024

UP - 08/10/2024

R.G.N. 27905/2024

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

[Signature]

avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA

LOY, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il
reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2019, il Tribunale di Firenze aveva condannato
[REDACTED] in ordine al reato di lesioni personali, commesso in danno di
[REDACTED] alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno
in favore della parte civile, liquidato in euro 2.000,00, con sospensione

[Signature]

condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento.

Con sentenza emessa il 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante dell'aver commesso il fatto con uno strumento atto a offendere, rideterminando la pena in euro 1.000,00 di multa e la somma liquidata a titolo di risarcimento di danno in euro 1.000,00 e non subordinando più il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, a seguito di una lite con [REDACTED], moglie di [REDACTED] con il quale intratteneva una relazione extraconiugale, cagionava alla vittima un trauma cranico giudicato guaribile in cinque giorni. La lite era scaturita per motivi di gelosia ed era avvenuta all'interno del negozio dell'imputata, che, dopo che la persona offesa era stata portata fuori da due uomini, le lanciava contro un vaso di ceramica, che la colpiva alla fronte.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen.

Contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sostenendo che l'imputata aveva tenuto la condotta contestata solo per difendersi dall'aggressione della persona offesa.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della scriminante in questione, sostenendo che il reato sarebbe stato commesso quando la vittima non era più in grado di arrecare danno all'imputata, trovandosi ormai fuori dal negozio, trattenuta da due uomini. Al riguardo, la ricorrente sostiene che: la persona offesa, una volta fuori dal negozio, avrebbe tentato di rientrarvi per colpire nuovamente l'imputata; i due uomini, come emergerebbe dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, avrebbero tentato di contenere alla persona offesa, senza, però, riuscirci.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen.

Rappresenta che la difesa, con i motivi di appello, aveva chiesto «quantomeno l'applicazione della legittima difesa domiciliare», essendo emerso dal filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza che la persona offesa stava cercando di introdursi in maniera violenta all'interno del negozio dell'imputata.

La Corte territoriale, tuttavia, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine a tale motivo di appello.

2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 55 cod. pen.

Rappresenta che la difesa aveva presentato un motivo di appello con il quale aveva sostenuto la sussistenza di un eccesso colposo di legittima difesa.

La Corte d'appello, tuttavia, avrebbe ritenuto infondato il motivo, ritenendo che non vi sarebbe stata una situazione di reale pericolo per l'imputata e che, in ogni caso, la reazione risultava completamente sproporzionata.

La ricorrente contesta tale motivazione, sostenendo che la prima argomentazione sarebbe priva di fondamento atteso che è stato lo stesso legislatore «a prevedere una presunzione di pericolo iuris et de iure, laddove vi sia in corso un tentativo di intrusione violenta nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen.».

Con riferimento alla seconda argomentazione, sostiene che il richiamo alla proporzione della reazione violenta sarebbe del tutto inconferente, atteso che sarebbe «proprio tale aspetto ad essere coperto dall'ambito applicativo della scriminante ex art. 55, comma 2, cod. pen.».

2.4. Con un quarto motivo, lamenta l'omessa pronuncia in ordine al riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

Al riguardo la ricorrente rappresenta che, con i motivi d'appello, la difesa aveva chiesto il riconoscimento sia delle generiche che dell'attenuante della provocazione.

La Corte di appello, tuttavia, a fronte di due distinte richieste provenienti dalla difesa, si sarebbe pronunciata solo con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.5. Con un quinto motivo, lamenta l'omessa pronuncia in ordine al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo il reato estinto per prescrizione.

4. L'avv. [REDACTED], per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso ovvero, in subordine, dichiarare estinto il reato per prescrizione.

5. L'avv. [REDACTED] per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso ovvero, in subordine, di dichiarare estinto il reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Agli effetti civili, essendo fondato il quarto motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, invero, è completamente versato in fatto, basandosi su una diversa ricostruzione dei fatti – non deducibile in sede di legittimità–, secondo la quale i due uomini non sarebbero riusciti a contenere la vittima, quando invece i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che l'aggressione fosse avvenuta quando la donna si trovava al di fuori del negozio, allontanata dai due uomini. In particolare, il giudice di primo grado aveva evidenziato che, dalla testimonianza del [REDACTED], era emerso che il lancio del vaso era avvenuto quando «la persona offesa era già quasi fuori» e «non durante la colluttazione».

Al riguardo, va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali e una diversa, e per il ricorrente più favorevole, ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la legittima difesa, anche quando invocata in relazione alla commissione di una violazione di domicilio da parte della vittima, richiede, in ogni caso, il requisito del «pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata» (cfr. Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri, Rv. 279340; Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, Diana, Rv. 283185), che, nel caso in esame, risulta escluso dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo, in quanto ha ritenuto che il gesto, del tutto sproporzionato, posto in essere dall'imputata era da imputare non a un'errata valutazione della situazione di pericolo, ma, piuttosto, alla chiara volontà di portare a termine la reazione violenta, quando questa non era più giustificata da un pericolo attuale, atteso che la persona offesa era trattenuta da due uomini che le impedivano l'accesso all'interno del negozio.

1.4. Il quarto motivo è fondato.

Invero, dalla stessa sentenza di appello, emerge che: la difesa aveva lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; la Corte territoriale non si è pronunciata su tale richiesta.

Agli effetti penali, tuttavia, va rilevato che il risulta estinto per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione (iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 28 febbraio 2017), pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 27 agosto 2024, dopo la sentenza di appello, emessa il 13 febbraio 2024.

Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

1.5. Il quinto motivo, essendo relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, risulta assorbito.

2. Agli effetti civili, la fondatezza del quarto motivo di ricorso determina l'annullamento della sentenza con rinvio al competente giudice civile, per valutare se la condotta della persona offesa possa, comunque, assumere rilievo, quantomeno sotto il profilo della determinazione del danno da liquidare.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, l'8 ottobre 2024.

Il Consigliere estensore

Pierangelo Cirillo



Il Presidente

Rossella Catena

